

Retecamere S.c.r.l.

- considerata la necessità di regolamentare compiutamente ed organicamente, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento, la materia degli affidamenti di incarichi professionali, nelle sue variegate configurazioni;
- visti i principi richiamati dall'art. 18, comma 2, del D.L. 112/2008, come convertito in L. 133/2008;

ritenuta, altresì, l'esigenza di conformare l'azione della società al limite previsto per i trattamenti economici onnicomprensivi di cui all'art. 3 comma 44 della L. 244/2007;

determina:

Articolo 1

Incarichi professionali

1. Nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali, per il conseguimento degli scopi statutari e degli obiettivi dei programmi e dei progetti di attività, nonché dei particolari obiettivi previsti da deleghe, convenzioni o contratti stipulati con enti e organismi pubblici e privati, Retecamere può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimenti di incarichi individuali a persone fisiche, anche nella forma della collaborazione a progetto e delle ulteriori forme di lavoro autonomo, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 44 della L. 244/2007.
2. All'affidamento degli incarichi si addiverrà per esigenze cui non possano provvedere i servizi della Società medesima per lo studio di particolari questioni e per la trattazione di specifici problemi in ordine ai quali siano necessarie specifiche e qualificate competenze professionali, che dovranno essere comprovate dai curricula.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.L. 112/2008, come convertito dalla L. 133/2008, l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
4. Per ragioni di economicità, l'affidamento di incarichi per importo inferiori a 20.000 euro (esclusa Iva ed eventuali contributi obbligatori) potrà avvenire, nei casi di urgenza connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero nei casi di prestazioni che non consentano forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico stesso, al suo oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'affidatario, si può procedere con affidamento diretto e senza l'attivazione delle procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

5. Non costituisce affidamento di incarico l'acquisto del diritto d'autore per contributi intellettuali destinati alla pubblicazione secondo gli usi dell'ente.

Articolo 2

Affidamento

1. Gli incarichi sono conferiti a seguito di determinazione del Direttore generale o dei responsabili competenti, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni emanate dallo stesso Direttore generale in sede di assegnazione e ripartizione del budget societario o di commessa.
2. Il Direttore generale, o il responsabile competente, verifica, preliminarmente all'avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi professionali, la compatibilità dei costi previsti con i limiti di spesa, in conformità alla normativa vigente.
3. L'affidamento dell'incarico si perfeziona al momento dell'accettazione da parte dell'interessato e con dichiarazione espressa di accettazione dell'incarico. L'interessato dovrà dimostrare di disporre delle eventuali autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni ad elenchi ed albi che fossero necessarie per lo svolgimento della prestazione.

In attuazione dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, chi riceve l'affidamento di un incarico professionale deve garantire il rispetto del limite dei compensi complessivamente ricevuti a carico della finanza pubblica. A tal fine sottoscrive apposite dichiarazioni a norma degli articoli 43, 46 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali attesta il rispetto del predetto limite, sia al momento dell'affidamento, che al momento della liquidazione del compenso.

Articolo 3

Procedimento

1. Successivamente al provvedimento di cui al precedente articolo 2 - su eventuale richiesta del "Responsabile di progetto" nel caso di collaborazioni relative a specifico progetto - il Direttore generale, o il responsabile competente, redige l'apposita scheda profilo specificando:
 - il profilo richiesto che determina il ricorso all'incarico;
 - l'oggetto e la durata della prestazione;
 - l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno della struttura;
 - area/settore di riferimento;

- i requisiti tecnici, culturali e professionali che devono essere posseduti dal consulente per lo svolgimento della prestazione;
 - le procedure comparative e i criteri per l’affidamento che si intendono avviare ed utilizzare per la scelta del consulente;
 - il compenso stabilito;
 - il termine per la presentazione dei curricula e delle eventuali relative offerte;
 - il termine previsto per la conclusione della procedura;
 - i criteri ed i relativi peso attraverso i quali avviene la comparazione dei curricula e delle offerte;
 - l’indicazione del responsabile di riferimento.
2. Con la scheda profilo , viene approvato un avviso che riporta gli elementi di cui al comma 1.,
 3. Per esigenze di flessibilità e celerità, per incarichi connessi ad adempimenti obbligatori per legge, per incarichi rientranti tra i servizi di cui all’allegato II B del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché per incarichi il cui importo di spesa sia inferiore a 206.000 euro, Retecamere potrà inviare l’avviso di cui al comma 2 nel rispetto dei principi di trasparenza, e parità di trattamento, ad almeno cinque professionisti se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Articolo 4

Procedura comparativa

1. Il responsabile della selezione procede alla valutazione dei curricula e delle eventuali offerte presentate, attribuendo ad ogni candidato un punteggio che valuti, tra gli altri, almeno i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso indicato nell’avviso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’attività richiesta.

In caso di parità di punteggio attribuito, il responsabile alla selezione provvederà all’individuazione del candidato tramite colloqui individuali..

Articolo 5

Durata incarichi e determinazione del compenso

1. La durata degli incarichi deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione richiesta.
2. Il Direttore Generale, o il responsabile competente, provvede alla determinazione del compenso, che è stabilito in funzione della quantità e qualità dell'attività oggetto dell'incarico, assicurando la proporzionalità con l'utilità conseguita da Retecamere nell'esecuzione della prestazione.
3. Il responsabile competente indica nel contratto il responsabile di riferimento. L'interessato deve consegnare gli eventuali risultati dell'incarico al responsabile di riferimento entro il termine stabilito; qualora ciò non avvenga, o, comunque, qualora, a seguito di eventuali verifiche espletate da Retecamere sull'operato dell'incaricato venga riscontrata l'impossibilità del raggiungimento dell'obiettivo programmato, il Direttore generale, o il responsabile competente, previa contestazione del ritardo, o della non conformità dell'esecuzione dell'incarico, provvede, con proprio atto, alla risoluzione del rapporto per inadempimento, salvo che non ritenga, per giustificati motivi, di prorogare il termine.

Articolo 6

Emolumenti e retribuzioni

Retecamere, per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 1, non può elargire emolumenti o retribuzioni che superino il limite previsto dall'art. 3 comma 44 della L. 244/2007.

Articolo 7

Valutazione delle prestazioni

1. Al responsabile competente è affidata la verifica della corretta esecuzione dell'incarico, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel disciplinare d'incarico, nonché dei risultati, qualora non si tratti di pareri tecnici, da espletarsi secondo tempi e criteri di volta in volta preventivamente definiti.
2. Il responsabile competente che ritenga i risultati non conformi all'incarico conferito può chiedere la necessaria integrazione, oppure può risolvere il rapporto per inadempimento ai sensi del precedente art. 5, comma 3.

3. La titolarità dei prodotti degli incarichi è di Retecamere, che si riserva la facoltà di utilizzarli in ogni momento.

Articolo 8

Modalità di erogazione

1. Le modalità di erogazione, saranno stabilite di volta in volta e specificate sui singoli contratti.
2. Qualora sia prevista la liquidazione del compenso in più ratei posticipati, la relativa erogazione sarà effettuata solo previa autorizzazione da parte del responsabile competente.
3. La liquidazione del saldo sarà effettuata a seguito della positiva valutazione finale del responsabile competente.
4. In caso di inadempienza da parte dell'incaricato che abbia comportato la risoluzione del rapporto, il responsabile competente provvederà ad avviare le procedure per il recupero delle eventuali somme erogate in anticipo.

Articolo 9

Incarichi esclusi

1. Il presente regolamento non si applica:
 - ai componenti degli organismi di controllo interni e dei nuclei di valutazione;
 - alle nomine dei componenti delle commissioni o gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento degli scopi statutari;
 - alle partecipazioni di esperti, in qualità di relatori o docenti, ad eventi o manifestazioni organizzate da Retecamere;

Per le fattispecie individuate al comma 1, si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 2 comma 5.

Articolo 10

Pubblicità incarichi

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 2, dell'esito della procedura comparativa di cui all'articolo 4, del provvedimento di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del soggetto percettore, della ragione e della durata dell'incarico e dell'ammontare del compenso deve essere data pubblicità tramite il sito web di Retecamere.